



CH-3003 Berna
UFSP

Ai Cantoni

Berna, 19 ottobre 2017

**Legislazione sulle professioni mediche:
ultima entrata in vigore parziale della modifica del 20 marzo 2015 della legge federale
sulle professioni mediche universitarie (LPMed) e modifica delle relative ordinanze**

Gentili Signore e Signori,

la procedura di modifica della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) è terminata a marzo 2015. Il **1° gennaio 2018** entreranno in vigore l'ultima parte delle modifiche della legge rivista nonché gli adeguamenti delle relative ordinanze. Di seguito desideriamo illustrare le principali novità introdotte con questa revisione.

- **Iscrizione di diplomi e conoscenze linguistiche** nel registro delle professioni mediche universitarie (MedReg) ai sensi dell'articolo 33a LPMed rivista:
con la nuova LPMed, i diplomi e le conoscenze linguistiche di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria dovranno essere iscritti nel MedReg (<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/medizinalberuferegister-medreg.html>). L'iscrizione del diploma sarà obbligatoria per poter esercitare una professione medica universitaria. **Per l'esercizio della professione serve l'iscrizione preliminare nel MedReg.**

Iscrizione dei diplomi: i titolari di diplomi federali o diplomi esteri riconosciuti sono automaticamente iscritti nel MedReg con il conseguimento o il riconoscimento del proprio diploma. Le persone non iscritte che al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di legge esercitavano già una professione medica universitaria in Svizzera avranno a disposizione un periodo di **due anni** per farsi iscrivere (art. 67a cpv. 2 LPMed rivista). Le persone che prima del 1° gennaio 2018 non esercitavano la professione medica universitaria in Svizzera devono iscriversi nel registro prima di iniziare l'esercizio della professione (art. 33a cpv. 2 LPMed rivista).

Iscrizione delle conoscenze linguistiche: nel MedReg possono essere iscritte tutte le lingue, a condizione che sia possibile provarne un livello di conoscenza equivalente almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Le persone che esercitavano già una professione medica universitaria in Svizzera prima del 1° gennaio 2018 hanno **tempo due anni**, a decorrere da questa data, per presentare una domanda d'iscrizione delle conoscenze linguistiche nel registro (art. 67a cpv. 3 LPMed rivista).

I titolari di diplomi e di titoli di perfezionamento federali già iscritti nel MedReg al momento dell'entrata in vigore della revisione il 1° gennaio 2018 sono esonerati dall'iscrizione della **lingua in cui hanno conseguito la formazione o il perfezionamento**. Parimenti, i titolari di diplomi e di titoli di perfezionamento esteri riconosciuti già iscritti nel MedReg al momento dell'entrata in vigore della revisione il 1° gennaio 2018 sono esonerati dall'iscrizione della **lingua nazionale già comprovata** dalla MEBEKO nell'ambito della procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 18b cpv. 4 OPMed rivista).

I Cantoni potranno adottare **misure disciplinari** nei confronti di una persona che eserciti senza essere iscritta nel MedReg o senza avervi registrato le proprie conoscenze linguistiche (cfr. art. 43 cpv. 1 LPMed).

- **Controllo da parte del datore di lavoro** dell'iscrizione nel registro e delle conoscenze linguistiche: spetterà al datore di lavoro (Cantone, istituzione o persona privata) verificare che la persona assunta sia effettivamente iscritta nel registro e che disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione (art. 33a cpv. 3 lett. a e b LPMed rivista). Le autorità cantonali di vigilanza possono sanzionare il datore di lavoro che assuma una persona non iscritta nel registro (art. 58 lett. c LPMed rivista).
- **Conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione:** chiunque eserciti una professione medica universitaria deve disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio di detta professione. L'ordinanza sulle professioni mediche (OPMed) rivista¹ prevede un livello minimo per l'esercizio di una professione medica universitaria, equivalente al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (art. 11a OPMed rivista), indipendentemente dalla forma di detto esercizio (settore pubblico o privato, sotto responsabilità o vigilanza professionale). In tale contesto, la lingua e il livello necessari al corretto esercizio dell'attività in questione sono determinati caso per caso dal datore di lavoro, che potrà avere una prima idea delle lingue padroneggiate attraverso le iscrizioni nel registro. Successivamente potrà verificare le conoscenze linguistiche per esempio su presentazione di un diploma linguistico o mediante un apposito colloquio inteso a testare tali conoscenze.

La legge prevede un'**eccezione** per le persone che esercitano una professione medica universitaria nel settore pubblico o privato, sotto la propria responsabilità professionale. Un'eccezione è ammessa se necessaria per assicurare l'assistenza ai pazienti e fermo restando che la loro sicurezza sia garantita, a condizione che non sia disponibile alcun'altra persona in possesso delle conoscenze linguistiche richieste. Le conoscenze linguistiche necessarie devono essere acquisite e comprovate **entro un anno** (art. 11b OPMed rivista).

- **Autorizzazione all'esercizio della professione:**
 - sostituzione dell'espressione «libero esercizio della professione» con «**esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale**»: chiunque eserciti la professione «nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» dovrà possedere un'apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 36 LPMed. Questa nuova espressione amplia la cerchia delle persone soggette all'autorizzazione all'esercizio della professione, includendo per

¹ RU 2017 2705

esempio il medico operante in uno studio costituito in società anonima e non avente un rapporto di subordinazione con un collega, così come il farmacista responsabile di un'officina appartenente a una catena di farmacie. Il criterio che determina la necessità di possedere un'autorizzazione all'esercizio della professione è quindi quello della responsabilità professionale. La forma economica dell'esercizio professionale (a titolo dipendente o indipendente) cui rinvia l'espressione «libero esercizio della professione» non sarà più pertinente per determinare se una persona necessita o meno di un'autorizzazione. Tale attività non si svolge sotto la responsabilità professionale di un collega, né è sottoposta a direttive o istruzioni sulle modalità di esercizio della professione. In termini concreti, ogni autorità cantonale responsabile del rilascio di autorizzazioni all'esercizio della professione stabilirà in quali situazioni l'attività è esercitata nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale e necessita di conseguenza di un'autorizzazione. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel messaggio concernente la modifica della LPMed².

Disposizioni transitorie: le persone che prima del 1° gennaio 2018 esercitavano la professione nel settore privato, senza essere indipendenti, ma sotto la propria responsabilità professionale, e che non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione in virtù del diritto cantonale, possono continuare a esercitare senza autorizzazione ai sensi della LPMed fino al 31 dicembre 2022 (cfr. art. 67a cpv. 1 LPMed rivista). Dopo questa data, dovranno possedere un'autorizzazione all'esercizio della professione per poter proseguire la loro attività professionale nella stessa forma.

Nota: con l'entrata in vigore della legge sulle professioni sanitarie, prevista a inizio 2020, il campo di applicazione dell'autorizzazione sarà esteso a chiunque eserciti sotto la propria responsabilità professionale, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico.

- Inoltre, la padronanza di una **lingua ufficiale del Cantone** per il quale si richiede l'autorizzazione all'esercizio della professione costituirà un **requisito per il rilascio** di detta autorizzazione (art. 36 cpv. 1 lett. c LPMed rivista). I Cantoni saranno tenuti a verificare, nel corso della procedura di rilascio, se la persona dispone delle conoscenze linguistiche necessarie al corretto esercizio della professione (cfr. sotto).

- Infine, dal 1° gennaio 2018 il possesso di un titolo federale di perfezionamento diventa un **requisito per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione da parte dei farmacisti**, al pari di quanto oggi previsto per medici e chiropratici (art. 36 cpv. 2 LPMed rivista). Nel corso della procedura di rilascio dell'autorizzazione, i Cantoni dovranno verificare che queste persone siano effettivamente in possesso di un **titolo federale di perfezionamento in farmacia**.

Disposizioni transitorie: i farmacisti che al 1° gennaio 2018 sono già in possesso di un'autorizzazione al libero esercizio della professione secondo la LPMed potranno continuare a esercitare la loro professione in tutta la Svizzera nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale senza titolo federale di perfezionamento (art. 65 cpv. 1^{bis} LPMed rivista).

- **Autorizzazione all'esercizio della professione – Conoscenze linguistiche di una lingua ufficiale del Cantone** per il quale si richiede l'autorizzazione (art. 36 cpv. 1 lett. c LPMed rivista). Per le autorizzazioni all'esercizio della professione occorrerà conoscere una lingua ufficiale del Cantone per il quale si presenta richiesta di detta autorizzazione. Il livello di requisiti (livello minimo B2) e l'esame di tali conoscenze linguistiche saranno di competenza del Cantone che rilascia l'autorizzazione, che potrà determinare liberamente le modalità di verifica, per esempio mediante certificati linguistici o esami di lingua specifici. A tal fine, la consultazione di MedReg può fornire una

² FF 2013 5363

prima informazione sulle lingue parlate dalla persona in questione.

- **Obbligo di possedere un titolo di perfezionamento per i farmacisti:**
in linea con la volontà politica d'imporre maggiori requisiti a livello di competenze dei farmacisti esercitanti la professione sotto la propria responsabilità professionale, la LPMed rivista richiede che dal 1° gennaio 2018 tali professionisti possiedano un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto in farmacia.

Disposizioni transitorie: l'OPMed rivista contiene disposizioni transitorie riguardanti l'ottenimento di titoli di perfezionamento federali in farmacia (cfr. art. 18b cpv. 1 e 2 OPMed rivista).

- **Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal):**
l'OPMed adatta anche le disposizioni dell'OAMal riguardanti i fornitori di prestazioni alle modifiche della LPMed concernenti i farmacisti (cfr. cifra III dell'OPMed rivista): in futuro, pertanto, per poter essere ammessi come fornitori di prestazioni, i farmacisti dovranno provare di possedere un titolo di perfezionamento federale.

Disposizioni transitorie: per i farmacisti ammessi all'esercizio della professione a carico dell'AOMS prima del 1° gennaio 2018 la situazione rimane invariata. Coloro che al 1° gennaio 2018 stanno svolgendo il perfezionamento pratico di due anni in farmacia ai sensi dell'attuale articolo 40 OAMal e dispongono di un'autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione possono essere ammessi a esercitare a carico dell'AOMS se hanno terminato il perfezionamento entro due anni.

- **Obblighi professionali:**
 - nel quadro degli obblighi professionali che ricadono sulle persone che esercitano professioni mediche universitarie, dal 1° gennaio 2018 non sarà più possibile fornire garanzie al di fuori di un'**assicurazione di responsabilità civile professionale** (art. 40 lett. h LPMed rivista);
 - inoltre, dal 1° gennaio 2018 i Cantoni potranno **delegare determinati compiti di vigilanza** degli obblighi professionali alle associazioni professionali cantonali competenti (art. 41 cpv. 2 LPMed rivista).
- **Revoca dell'autorizzazione:**
se un'autorità cantonale revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione di una persona in possesso anche dell'autorizzazione di un altro Cantone, ne informa l'autorità di vigilanza di tale Cantone (art. 38 cpv. 2 LPMed rivista).
- **MedReg:**
 - **notifica di misure disciplinari fondate sul diritto cantonale:** a partire dal 1° gennaio 2018, le autorità cantonali devono notificare tali misure al registro, come già avviene per le misure adottate sulla base della LPMed (art. 52 cpv. 1 lett. b LPMed rivista);
 - i dati relativi a **restrizioni abolite o a divieti temporanei di esercitare la professione** ai quali è apposta la menzione «cancellato» possono essere richiesti soltanto dalle autorità competenti per un procedimento disciplinare in corso (cfr. art. 53 cpv. 2^{bis} LPMed rivista).

Informazioni dettagliate sulla revisione della LPMed e le relative implicazioni per le persone che esercitano una professione medica universitaria e per i loro datori di lavoro sono disponibili sul **sito Internet** dell'Ufficio federale della sanità pubblica:
<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/teilrevision-des-bundesgesetzes-ueber-die-universitaeren-medizinalberufe-neu.html>

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete porre nell'informare le istituzioni e le persone appartenenti alle professioni mediche universitarie che rientrano nel Vostro ambito di competenza.

Nathalie Flouck (nathalie.flouck@bag.admin.ch, tel. 058 465 56 73) è a disposizione per eventuali informazioni complementari.

Distinti saluti

Divisione professioni sanitarie

A handwritten signature in black ink, reading "R. Tandjung". The signature is written in a cursive, flowing style.

Ryan Tandjung
Capodivisione